



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÓ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2016

Modifica all’articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, ha la finalità di regolare la circolazione su strada di pedoni, di veicoli e di animali. In particolare l'articolo 173 disciplina l'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida, soprattutto l'utilizzo del telefono cellulare.

Sovente, gli organi di informazione danno notizia di un incremento del numero di sinistri stradali causati dalla distrazione dalla guida; in particolare, a causa dell'utilizzo improprio dell'apparecchio cellulare (senza quindi l'utilizzo dell'auricolare). Secondo i dati statistici pubblicati dall'ANIA e da ACI-ISTAT, relativi allo scorso anno, l'incremento della sinistrosità è stato quantificato nel 26 per cento.

È un dato molto preoccupante: poiché il telefono cellulare è considerato dalle persone indispensabile alle ordinarie attività quotidiane, è realistico prospettare un ulteriore aumento di sinistri stradali a seguito ed in dipendenza dell'utilizzo distorto del telefonino.

Dall'entrata in vigore del codice, l'articolo 173 non ha dispiegato l'auspicato effetto detrattivo di dissuadere l'automobilista dall'utilizzare l'apparecchio cellulare in modo improprio, anzi ha sortito, purtroppo, l'effetto opposto. Riteniamo che le sanzioni in esso contenute siano troppo lievi, a tal punto da essere considerate «indifferenti» dal conducente di un veicolo.

Eppure, l'articolo 173 potrebbe impedire definitivamente l'utilizzo dell'apparecchio cellulare (senza auricolare) durante la guida. In particolare, da una attenta analisi del citato articolo, si evidenzia che la norma costituisce una specificazione della prescri-

zione generale contenuta nell'articolo 140 del medesimo codice, secondo cui «Gli utenti della strada devono comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale».

Dalla lettura integrale del citato articolo, peraltro si evince come la sua *ratio* sia quella di prevenire comportamenti tali da determinare in generale qualsivoglia distrazione dalla guida e, in particolare, impedire che le mani di colui che si trova alla guida di un veicolo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto siano impegnate in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa.

Applicando tali considerazioni, emerge che l'uso del telefono cellulare, ad esempio per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione consentita dall'apparecchiatura elettronica stessa, risulta essere censurabile, in relazione alla finalità perseguita dalla norma. Infatti, ponendo in essere tale comportamento si determina istantaneamente, non solo una distrazione in genere, ma l'immediato spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio.

Pertanto lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio comporta una conseguente temporanea distrazione dalla guida. La temporanea mancanza di sufficiente attenzione alla guida, fondamentale per la circolazione e la sicurezza stradale comporta il conseguenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida (di frenata o di sterzata repentina).

Infatti bisogna considerare che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere, in determinate circostanze di emergenza, tempi psicotecnici di reazione immediati, volti ad evitare un sinistro stradale.

La previsione di applicazione di una sanzione pecuniaria e di una sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso del biennio dall'infrazione) presente

nell'articolo 173, comma 3-*bis*, appare non sufficientemente dissuasiva. Infatti non viene prevista alcuna sanzione in caso di incidente stradale consequenziale unicamente all'utilizzo del telefono cellulare durante la guida.

Pertanto, si ritiene indispensabile introdurre una modifica all'articolo 173 introducendo un comma 3-*ter* volto ad aumentare il valore delle sanzioni, nel minimo e nel massimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-ter. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 646 a euro 1.292 se dalla violazione stessa derivi un sinistro stradale. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, qualora dal fatto derivino lesioni gravi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, qualora dal fatto derivino lesioni gravissime».